

Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo

Alla Delegata del Rettore per le Relazioni Sindacali

Al Direttore Generale dell'Università degli Studi di Palermo

Alla Dirigente dell'Area organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane

Oggetto: Contenzioso PEO 2017 e richieste risarcimento per perdita di chance.

Desideriamo portare alla Vostra attenzione una questione di estrema rilevanza che riguarda il principio di parità di trattamento e tutela dei diritti delle/dei dipendenti di questo Ateneo.

Come è noto alle SS.LL., buona parte del personale TAB, nell'anno 2017, veniva esclusa dalla procedura per la selezione per la progressione economica bandita dall'Amministrazione, ai sensi del CCNL vigente pro tempore. Ciò, secondo l'assunto dell'allora D.G. che tali dipendenti non erano in possesso del requisito della permanenza biennale nella posizione economica inferiore a quella per la quale concorrevano. Invero, nonostante dette unità di personale fossero risultate vincitrici della precedente procedura PEO, bandita nell'anno 2015, l'Amministrazione aveva deciso di far decorrere i conseguenti effetti giuridici ed economici solo dall'anno 2016. Avverso questa determinazione, i dipendenti hanno proposto ricorso al Giudice del Lavoro. In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha condannato l'Amministrazione al riconoscimento della posizione economica ottenuta da ciascuno dei ricorrenti in esito alla procedura selettiva indetta con il bando del 24/12/2015 a decorrere, sia ai fini giuridici che ai fini economici, dal 1/1/2015. Le relative sentenze sono state confermate dalla Corte di Appello.

L'ovvia conseguenza è stata che, se l'Amministrazione avesse correttamente fatto decorrere gli effetti giuridici dall'anno 2015, i dipendenti non sarebbero stati esclusi dalla procedura PEO 2017 e, quindi, avrebbero potuto concorrere per l'attribuzione della posizione economica immediatamente superiore a quella posseduta, con la concreta e verosimile possibilità di ottenere l'avanzamento di carriera.

In forza di quanto sopra acclarato, gli interessati, in sede giudiziale o stragiudiziale, hanno chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di chance conseguenti proprio alla mancata ammissione alla progressione economica orizzontale per l'anno 2017,

Tuttavia, con deliberazioni rep. nn. 131/2025 e 428/2025, sembrerebbe che l'Amministrazione stia proponendo un accordo transattivo solo ai dipendenti che hanno instaurato un giudizio giudiziale, senza alcuna determinazione o accenno verso tutti coloro che, comunque, hanno già presentato richiesta e formale messa in mora, in via stragiudiziale, manifestando, tra l'altro, la disponibilità ad una soluzione transattiva.

Tale modalità di trattamento appare discriminatoria e contraria ai principi di uguaglianza e imparzialità, oltre che in contrasto con la giurisprudenza e la dottrina che riconoscono valore e efficacia alle richieste formali di tutela dei diritti dei lavoratori. Infatti, la richiesta formale, corredata dalla messa in mora, costituisce atto idoneo a far valere e tutelare i diritti dei dipendenti.

L'eventuale orientamento a non tenere conto delle azioni intraprese in via stragiudiziale non può essere condiviso in quanto appare, con ogni evidenza, lesivo del principio di parità di trattamento tra lavoratori in

Lett. prot. 018/25/pmd

Palermo 11 giugno 2025

situazioni analoghe, nonché in contrasto con i principi di correttezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. ordinanza n. 16144/2024) ha ribadito che non vi possono essere trattamenti differenziati tra lavoratori in situazioni analoghe.

Pertanto, chiediamo formalmente che l'Amministrazione:

- rivaluti immediatamente la propria posizione e proceda al riconoscimento e al pagamento dell'indennizzo anche ai dipendenti che hanno formalizzato richiesta di che trattasi in via stragiudiziale. Pagamento che, come correttamente osservato dall'Avvocatura di Ateneo (cfr. delibera CdA 428/2025), dovrà essere effettuato nell'interesse delle somme risarcitorie convenute in sede transattiva senza alcuna imposizione fiscale in quanto non hanno natura reddituale (perché non sono sostitutive del reddito non percepito e, pertanto, non riconducibili all'art. 6 t.u.i.r.), bensì risarcitoria (in via transattiva) del danno subito dal lavoratore per perdita di chance (cfr. Cass. Sent. 14664/2023 e 14670/2022);

- e che nell'incontro già fissato per il 16 giugno p.v. possa essere definita questa delicata e annosa questione che ha penalizzato le lavoratrici e i lavoratori e dell'Ateneo.

Confidando in un positivo e celere riscontro, porgiamo distinti saluti.

LA SEGRETERIA GENERALE AZIENDALE

(Serafina Prestia)